



Comune di Vimercate

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24 Novembre 2025**

## INDICE

Articolo 1 - OGGETTO, ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Articolo 2 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

Articolo 3 - MISURA DELL'IMPOSTA

Articolo 4 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO AL GESTORE

Articolo 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI GESTORI

Articolo 7 - INTERVENTI DA FINANZIARE

Articolo 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Articolo 9 - SANZIONI

Articolo 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 11 - RIMBORSI

Articolo 12 - CONTENZIOSO

Articolo 13 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 14 – DISPOSIZIONI FINALI

## **Articolo 1**

### **OGGETTO, ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017, convertito con Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla Legge Regionale del 1° ottobre 2015, n. 27 in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge n. 96 del 21/06/2017, ubicate nel territorio del Comune di Vimercate.
3. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 previsti nel bilancio di previsione del Comune di Vimercate.
4. Gli interventi da realizzare e realizzati con le risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sono programmati e rendicontati annualmente nelle relazioni allegate al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che, non residente nel Comune di Vimercate, alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, c. 2 del presente Regolamento.
2. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge n. 96 del 21/06/2017, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno.
4. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Vimercate.

## **Articolo 3**

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. Le tariffe dell'Imposta di Soggiorno sono deliberate con atto della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, Lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale nel presente Regolamento. Le tariffe vengono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale; in caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. L'imposta è dovuta fino ad un numero massimo di cinque pernottamenti per mese solare effettuati nella medesima struttura ricettiva. Dal sesto giorno di soggiorno in poi l'imposta non è dovuta.
4. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui al comma 1, sono applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla Legge regionale sul turismo.

## **Articolo 4**

### **ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i minori fino al sedicesimo anno di età;
  - b. i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, fino ad un massimo di due e limitatamente al

periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Monza e della Brianza;

- c. i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Monza e della Brianza ed i relativi accompagnatori, fino ad un massimo di due per paziente;
  - d. il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
  - e. i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
  - f. i soggetti con invalidità al 100%;
  - g. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento da INPS/INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  - h. i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
  - i. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenze conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - j. gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Vimercate;
  - k. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
  3. L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g) h), i), k) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

## **Articolo 5**

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO AL GESTORE**

1. L'imposta deve intendersi assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, con il rilascio della ricevuta nominativa/fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte, con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale previa comunicazione da parte del Comune.

## **Articolo 6**

### **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI GESTORI**

1. Ai sensi dell'art. 4 c. 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011, i gestori di strutture ricettive indicati all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Vimercate, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta nonché di tutti gli adempimenti previsti nei seguenti commi.
2. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni/agevolazioni e delle certificazioni necessarie di cui al presente Regolamento, e delle sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
3. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza, inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
4. I gestori, contestualmente al riversamento delle somme dovute, sono tenuti a comunicare, alla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale di pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti. La comunicazione deve essere compilata tramite apposito modello messo a

disposizione dall'Amministrazione Comunale e trasmessa all'indirizzo PEC del Comune. L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di apposito gestionale informatico al quale i gestori potranno accedere.

5. I gestori devono riversare al Comune di Vimercate le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria, o eventuali altre modalità di pagamento telematiche che potranno essere messe a disposizione dall'Ente.
6. I gestori devono presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/04/2022 contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell'eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell'arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione, nonché specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
8. I gestori sono responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura è tenuto a versare l'imposta in qualità di Responsabile del pagamento dell'imposta.
9. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, può essere assolta preventivamente dal soggetto al quale sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione del soggiorno e/o di check-in/check-out nella struttura ricettiva: in tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti Responsabili d'imposta.
10. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Vimercate – Ufficio Tributi, il periodo di chiusura tramite PEC.

## **Articolo 7 INTERVENTI DA FINANZIARE**

1. Per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, l'Amministrazione Comunale si impegna a finanziare quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed in tema di interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## **Articolo 8 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune di Vimercate effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
  - ☐ invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
  - ☐ inviare ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - ☐ richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 9 SANZIONI**

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per ogni violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del relativo atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

## **Articolo 11 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, dovrà essere richiesto al Comune di Vimercate dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso), come previsto dall'articolo 1, c. 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura del tasso legale e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, revocare la compensazione già effettuata dal gestore, con comunicazione scritta e motivata, con richiesta di versamento a conguaglio sulla prima scadenza utile dell'importo erroneamente compensato.
5. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori ad euro 5,00 (cinque/00).

## **Articolo 12 CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo. Viene designato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 14  
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed il Regolamento medesimo si adegua ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

### **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione del 24 Novembre 2025, n. 62, pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 Novembre 2025 al 12 Dicembre 2025.

### **ESECUTIVITA'**

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24 Novembre 2025 è diventata esecutiva il 7 Dicembre 2025.

### **PUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 Novembre 2025 al 12 Dicembre 2025.

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 13 Dicembre 2025, cioè il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line*.